

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 8 del 15/01/2003

Deliberazione n. 8 del 15/01/2003 legge 109/94 Articoli 1, 31 - Codici 1.2, 31.1

La regola introdotta dalla legge 18 novembre 1998, n.415, nella parte in cui ha modificato l'art.31, co.2, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m., secondo cui nel bando vanno evidenziati gli oneri di sicurezza in modo distinto dall'importo a base d'asta, trova applicazione su tutto il territorio nazionale a partire dal 19 dicembre 1998, data di entrata in vigore della Legge n.415/98 e la normativa in materia di sicurezza (che è bene inderogabile a rilevanza pubblicistica e come tale sottratto alla disponibilità di chiunque) non può costituire oggetto di deroghe, nella specie ad opera di legge regionale, che ne limitino la tutela.

Deliberazione n. 8 del 15/01/2003 legge 109/94 Articoli 1, 17 - Codici 1.1, 17.1

La realizzazione dei lavori pubblici si sviluppa attraverso una serie di procedimenti consequenziali e tra loro legati nel rispetto dei principi della speditezza e della connessione logico-temporale, di modo che non è consentito esperire un appalto di lavori progettati ovvero approvati molto tempo prima della gara, senza che l'amministrazione adotti i necessari provvedimenti di modifica e di aggiornamento, anche sotto il profilo della osservanza della normativa sopravvenuta, allorquando constatati che i dati progettuali e gli altri elementi costitutivi dell'affidamento non risultano attuali rispetto a quelli individuati nel provvedimento di approvazione del progetto.